



Coni

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva.

Dopo le ultime modifiche normative del D.L. 8 gennaio 2004 (n. 15), è la Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate. Fondato il 9 e 10 giugno del 1914 a Roma in via permanente, oggi il CONI è presente in 102 Province e 19 Regioni, riconosce 45 Federazioni Sportive Nazionali, 19 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 1 territoriale, 19 Associazioni Benemerite.

A questi organismi aderiscono circa 95.000 società sportive per un totale di circa 11 milioni di tesserati (Fonte Istat e Censis).

F.S.N. Federazioni Sportive Nazionali

Es.



La F.I.N. deve intendersi qualificata come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2 punto 1 – lett. b) del D.Lgs. 17.03.1995 n° 157, essendo i propri bilanci sottoposti all'approvazione del CONI, così come previsto dall'art. 34 dello Statuto della FIN medesima, nonché intendersi l'Istituzione qualificata nella formazione e nell'organizzazione anche agonistica dell'attività sportiva del nuoto ai sensi del D. Lgs. N° 242/99 e dello Statuto CONI e dell'Ordinamento sportivo nazionale e internazionale (FINA – CIO);

DISCIPLINE PARTICOLARI PER LE A.S.D. IN MATERIA DI LAVORO

Esistono regimi particolari per le A.S.D. in materia di rapporti di lavoro per:

- ❑ trattamento fiscale**
- ❑ normative previdenziali (INPS e ENPALS)**
- ❑ normative assicurative (INAIL)**

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

- Attività di volontariato: L. 266 / 91;
- Rapporti di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.);
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.)
- Rapporti di lavoro autonomo professionale
- Rapporti di agenzia e rappresentanza
- Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 cc.);
- Rapporti di lavoro occasionale di tipo “accessorio”

Attività di volontariato

Accanto ai rapporti di lavoro può esistere l'attività di volontariato.

L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO è disciplinata dalla legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) la quale prevede all'art. 2 che *“.. per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”*.

Art. 2, co. 2 l. 266/1991:

- L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.

Consigli per la gestione dell'attività di volontariato

➤ Contenuti della dichiarazione formale che è opportuno farsi rilasciare dal volontario all'inizio dell'attività stessa:

➔ che l'attività è esercitata volontariamente ed in modo gratuito

➔ che l'attività è svolta sotto la sua personale responsabilità

SPORT DILETTANTISTICO E RAPPORTI DI LAVORO

- Per gli atleti dilettanti non c'è presunzione di legge di rapporto di lavoro subordinato con la società di appartenenza
- Bisogna fare un esame caso per caso dal punto di vista fattuale (es. ordinanza 2008 caso Mastrangelo)
- E' dato inoppugnabile che la prestazione retribuita dell'atleta dilettante (recte "non professionista") è negli effetti e nella sostanza omogenea a quella dell'atleta professionista

Rapporto di lavoro subordinato

L'art. 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.

Elementi sintomatici della subordinazione:

- 1- assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro
- 2- inserimento in modo stabile nell'organizzazione aziendale
- 3- Assenza di rischio, continuità della prestazione, osservanza di un orario, misura fissa della retribuzione.

La giurisprudenza comunitaria (Corte europea di giustizia - es. caso Deliege e Lehtonen) riconosce ugualmente degni di tutela il lavoro dell'atleta professionista e di quello dilettante, prescindendo dalla qualificazione effettuata dalla federazione sportiva nazionale e **verificando in concreto la prestazione e le modalità di esecuzione della stessa**(attività prestata dietro compenso, fonte principale di sostentamento per l'atleta).



1 - Ordinanza MASTRANGELO (FIPAV)

Tribunale civile sez. Lavoro 2008 rigetta il provvedimento d'urgenza richiesto dal giocatore per essere reintegrato nella rosa dopo retrocessione

2 - CASI DELIEGE (judo 2000) e LEHTONEN (basket 2000)

Sentenze Corte Europea che riconoscono entrambe

1 - VALORE ECONOMICO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA


2 - SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

LEGITTIMAZIONE DI REGOLAMENTI PARTICOLARI

attività organizzata in via autonoma per mezzo di adeguate strutture associative nel modo da esse ritenuto più conforme ai loro obiettivi

Non esiste una normativa specifica per le associazioni sportive dilettantistiche in tema di lavoro subordinato. Si applicano pertanto le generali norme di diritto comune (art. 2094 c.c., CCNL).

L'ASD dovrà provvedere all'iscrizione del lavoratore all'INPS o all'ENPALS (D.M. 15.03.2005 – sono esclusi i soggetti che percepiscono compensi riconducibili ai “redditi diversi”)



IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PUO' ESSERE A TEMPO:

DETERMINATO,

INDETERMINATO,

PARZIALE.

Il prestatore di lavoro si obbliga a mettere a disposizione del datore la propria attività lavorativa e quest'ultimo a corrispondere al lavoratore la retribuzione.

I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

(art. 409 n. 3 c. p. c .)

**Sono rapporti di lavoro caratterizzati
da:**

- A- Assenza di vincolo di subordinazione**
- B- Autonomia del lavoratore nello svolgimento dell'attività**
- C- Personalità della prestazione**
- D- Continuità e coordinamento con inserimento nell'organizzazione del committente**
- E- Retribuzione periodica prestabilita**

CONTRATTO A PROGETTO

Gli artt. 61 69 D. L g s . 10.09.2003 n. 279 emanato in attuazione della L. 30/2003 (“ Delega lavoro”) prevedono una specifica disciplina civilistica dei co. co.co inquadrandoli nell’ ambito del c.d. lavoro a progetto

ELEMENTI DEL CONTRATTO A PROGETTO:

- Atto scritto da cui risulti la durata, determinata o determinabile, della prestazione
- progetto o programma di lavoro o fasi di esso, specificandone il contenuto
- corrispettivo, criteri per la determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese
- forme di coordinamento con il committente
- eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del prestatore
- Il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per i analoghe prestazioni

LEGGE BIAGI (L. 14.02.2003 n. 30)

- Art. 61 D.Lgs. 276/2003 (decreto di attuazione della Legge Biagi): *“i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”*

Sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto

(art. 61 co. 1 e 3 del D. Lgs. 276/2003):

- Le professioni intellettuali con iscrizioni ad albi
- Collaborazioni coordinate e continuative nei confronti di Pubbliche amministrazioni
- Le prestazioni dei pensionati di vecchiaia.
- Componenti di organi di amministrazione e controllo società
- Partecipanti a collegi e commissioni
- Le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e **utilizzate a fini istituzionali dalle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI**
- Art. 35 co.6 DL 207/ 2008:** co.co.co. rese a fini istituzionali nei confronti di Federazioni Sportive nazionali, Discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

RIFORMA FORNERO

L. 28.06.2012 n° 92 (D.L. 83/2012 L.conversione 7.8.12 n° 134)

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

- contributo aggiuntivo 1,4% (più costi)
- 1° contratto anche senza causale massimo di 12 mesi ;
limite massimo di rinnovo 36 mesi con interruzione
tra un contratto e l'altro di 90 gg. (X contr. mag. 6 mesi)
di 60 gg (se il contr. min. di 6 mesi)

CO.CO.PRO.

aumento contributi previdenziali

indicazione rigorosa progetto e risultato finale atteso.

LE PRESTAZIONI RICONDUCEBILI ALL'ESERCIZIO DIRETTO

DELL' ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

➤ Ambito di applicazione.

Art. 67 TUIR co. 1 lett. m) (D.P.R. 917/1986 modificato da art. 90 co. 3 L. 27.12.02), sono redditi diversi

- ❑ Le indennità di trasferta
- ❑ I rimborsi forfetari di spesa
- ❑ I premi e i compensi

erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dai seguenti soggetti:

CONI

- FSN
- UNIRE
- EPS

da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

L'agenzia delle Entrate intervenuta con la Risoluzione 34 del 26 marzo 2001 per chiarire ambito applicativo della norma: le prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone la concreta realizzazione “.



I corrispettivi sono agevolabili se erogati a specifici soggetti:

- atleti dilettanti
- allenatori, istruttori, preparatori atletici
- arbitri giudici di gara e commissari speciali
- dirigenti di associazioni o società che presenziano alla manifestazione sportiva.

La circolare 21/E del 22.4.2003 precisa che rientrano nell' art. 67, comma 1, lett. M),
le collaborazioni **nell' attività amministrativa e di gestione dell'ente**

Rientrerebbero quindi figure come:

- allenatori, istruttori, tecnici e preparatori atletici
- dirigenti anche per attività non connesse ad un evento sportivo

Disciplina fiscale.

Il trattamento fiscale dei redditi è disciplinato da:

- ❖ Art. 69, comma 2, TUIR
- ❖ Art. 25, comma 1, Legge 133/1999

Scaglione di Reddito	Ritenuta applicata
Fino a 7.500,00 €	Nessuna ritenuta
Fino a 28.158,28 €	Titolo imposta 23,9%
Oltre a 28.158,28 €	Titolo acconto 23,9%

Ex art. 67 co.1 lett. M) DPR 917/1986:

- non concorrono a formare reddito imponibile IRPEF le indennità, i rimborsi, forfettari, i compensi ex art. 67 co.1 m) per un importo complessivo per anno di imposta non superiore a euro 7.500,00
- non concorrono a formare reddito imponibile i rimborsi delle spese documentate per viaggio, vitto, alloggio al di fuori dal territorio comunale di residenza dello sportivo;
- Per somme che superino i 7.500,00 euro si applica la ritenuta alla fonte

Disciplina previdenziale

➤ **Art. 2, Legge 335/1995**

➤ **Circolare INPS 32/2001**

**Non è previsto l'obbligo di iscrizione
alla Gestione Separate INPS**

Disciplina assicurativa

**Non previsto l'obbligo di iscrizione all'
INAIL secondo la nota INAIL 2.5.2001.**

**Disciplina confermata dall'interpello n. 22/2010 dalla direzione
generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro**

LE COLLABORAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - GESTIONALE

Ambito di applicazione.

Ex art. 67 DPR 917/86 così come modificato dall' art. 90, comma 3, Legge 289/2002, rientrano nell' ambito dei "redditi diversi" anche le collaborazioni coordinate e continuative con carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.

SONO ESCLUSE LE PRESTAZIONI RIENTRANTI NELL' OGGETTO DELL' ARTE O DELLA PROFESSIONE. RIENTRANO I COMPITI DI SEGRETERIA (es. raccolta di iscrizioni, tenuta della cassa, tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti).

Circolare 21/E 22.4.2003, caratteristiche delle collaborazioni :

- **continuità nel tempo**
- **coordinazione**
- **inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente**
- **assenza del vincolo di subordinazione**

OBBLIGHI CERTIFICATIVI

Si consiglia di:

- Sottoscrivere una lettera d'incarico per prestazioni ex art. 67 co.1 lett. m)
- Prima del pagamento dei compensi ricevere un'autocertificazione dei percipienti che attesti gli ulteriori compensi ed il superamento o meno del limite dei 7.500,00 euro.
- Rilasciare certificazione dei compensi percepiti entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
- Mod. 770 inserendo tutti i compensi erogati
- Effettuare i pagamenti dei compensi per importo pari o superiore ad €516,46 attraverso conto corrente bancario o postale.

Decreto “milleproroghe”

Il decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14 (art. 35 co. 5) chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. M) TUIR stabilendo che: “nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ... sono ricomprese la formazione, didattica, preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.

Grazie per l'attenzione

